



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa *Valentina Di Salvo*, in funzione di *Giudice del Lavoro*, disposta la sostituzione dell'udienza del 06.12.2023 col deposito di note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.*, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 195 / 2020

promossa da

_____ rappresentato e difeso dall'avv.
ASTUTO SALVATORE, giusta procura in atti,

-ricorrente-

Contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. _____ giusta procura in atti,

-resistente-

Oggetto: impugnazione avviso di addebito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 21/01/2020, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2019 00015329 17 000 con cui l'ente previdenziale richiedeva al ricorrente la restituzione delle indennità di disoccupazione agricola e delle prestazioni previdenziali già percepite dallo stesso correlate ai rapporti di lavoro svolti negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e disconosciuti dallo stesso Istituto a seguito di accertamenti



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/12/2023

ispettivi. Chiedeva di disporre l'annullamento dell'avviso con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

L'I.n.p.s. si costituiva in giudizio rappresentando che l'UO competente aveva comunicato di avere annullato in autotutela l'indebito; per tali ragioni, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 *ter* c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.

Orbene, tenuto conto delle allegazioni di parte resistente, suffragate dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. provvedimento di sgravio prodotto con istanza del 28.06.2023) deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.

Tenuto conto della soccombenza virtuale - " " ,
l'annullamento dell'indebito - si condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € " oltre iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. SALVATORE ASTUTO dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Agrigento, il 06/12/2023.

Il Giudice del Lavoro

Valentina Di Salvo



Sentenza n. 1055/2023 pubbl. il 06/12/2023

RG n. 195/2020

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/12/2023

